

2) Il ricorso per il resto è respinto.

3) Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Granducato di Lussemburgo restano a carico di ciascuno di essi.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-278/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana — Omessa o insufficiente presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68»)

(2005/C 182/13)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-278/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. J. Jonczy) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell'esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 6.9.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-283/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. H. Kuipers contro Productschap Zuivel (¹)

(«Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Regolamento (CEE) n. 804/68 — Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato — Incompatibilità»)

(2005/C 182/14)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-283/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2003, nella causa tra: A.H. Kuipers e Productschap Zuivel, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regime comune dei prezzi sul quale è fondata l'organizzazione del mercato comune nel settore del latte e dei latticini, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione modificata mediante il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1538, osta a che gli Stati membri adottino unilateralmente disposizioni che influiscano sul processo di formazione dei prezzi disciplinati, per la stessa fase di produzione, dall'organizzazione comune. Tale è il caso di un regime quale quello di cui alla causa principale che, qualunque sia peraltro la sua finalità asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza del quale:

— da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso non soddisfi determinati requisiti di qualità e,

— dall'altro, l'importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall'insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi di importo identico versati da ogni caseificio, ogni kg 100 di latte ad esso consegnato durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte che abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.

(¹) GU C 213 del 6.9.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-315/03: Commissione delle Comunità europee contro Huhtamaki Dourdan SA (¹)

(«Clausola compromissoria — Rimborso di un anticipo versato nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di ricerca — Mancata giustificazione di una parte dei costi»)

(2005/C 182/15)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-315/03, avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 23 luglio 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. C. Giolito) contro **Huhtamaki Dourdan SA**, con sede a Dourdan (Francia) (sigg. F. Puel e L. François-Martin, avocats) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. L. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Huhtamaki Dourdan SA è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 151 553,47, vale a dire l'importo del capitale relativo al rimborso di una parte dell'anticipo versato nell'ambito del contratto n. BRST-CT 98 5422 e la somma di EUR 23 583,63, vale a dire gli interessi maturati alla data della presente sentenza. Si deve altresì condannare la Huhtamaki Dourdan SA a corrispondere alla Commissione gli interessi calcolati al tasso del 4,81 % sull'importo del capitale residuo da rimborsare a far data dal giorno successivo a tale data e fino a completa estinzione del suo debito.

2) La Huhtamaki Dourdan SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 6.09.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-332/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Pesca — Conservazione e gestione delle risorse — Regolamenti [CEE] nn. 3760/92 e 2847/93 — Misure di controllo delle attività ittiche)

(2005/C 182/16)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa C-332/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rijn e sig.ra A.-M. Alves Vieira) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M.J. Policarpo), la Corte (Terza sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Avendo omesso, per le campagne di pesca 1994-1996,

— di stabilire modalità appropriate di utilizzo dei contingenti che le erano stati assegnati;

— di curare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di conservazione tramite un controllo delle attività di pesca e un'ispezione della flotta ittica adeguati, ma anche controllando gli sbarchi ed il registro delle catture;